

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1354/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità 1
- * Regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità 3
- * Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi 7
- * Regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento 9
- Regolamento (CE) n. 1358/96 della Commissione, del 12 luglio 1996, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantatreesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1124/96 12
- * Regolamento (CE) n. 1359/96 della Commissione, del 12 luglio 1996, relativo all'esenzione per taluni Stati membri dell'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli 14
- * Regolamento (CE) n. 1360/96 della Commissione, del 12 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1123/93 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine 15

- * **Regolamento (CE) n. 1361/96 della Commissione, del 12 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in determinati oli vegetali e che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera** 17
 - Regolamento (CE) n. 1362/96 della Commissione, del 12 luglio 1996, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 19
 - Regolamento (CE) n. 1363/96 della Commissione, del 12 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 23
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/424/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 maggio 1996, concernente l'immissione in commercio di cicoria maschio sterile (*Cichorium intybus* L.) geneticamente modificata con tolleranza parziale all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾** 25

96/425/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Mauritania ⁽¹⁾** 27

96/426/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica la decisione 96/293/CE relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari della Mauritania ⁽¹⁾** 33

96/427/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 luglio 1996, concernente una deroga alle disposizioni dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio ⁽¹⁾** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 1354/96 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 1996**

**che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo
statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli
altri agenti di tali Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, sottoposta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea ha compreso, al suo articolo 4, la Corte dei conti fra le istituzioni delle Comunità, cosicché è necessario sopprimere il riferimento a questa istituzione all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti ⁽⁴⁾;

considerando che è sembrato opportuno, in seguito alla creazione del Comitato delle regioni ad opera dell'articolo 198 A del trattato che istituisce la Comunità europea, prevederne l'equiparazione alle istituzioni delle Comunità, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e modificare di conseguenza lo statuto;

considerando che l'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che il mediatore dell'Unione europea eserciti le sue funzioni in piena indipendenza e che, nella sua decisione del 9 marzo 1994 ⁽⁵⁾

sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, il Parlamento europeo ha deciso che il mediatore sarebbe assistito da un segretariato e che, per le questioni riguardanti il personale, sarebbe equiparato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo contrarie disposizioni, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, nonché il mediatore dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione del presente statuto sono equiparati alle istituzioni delle Comunità europee.»

2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità che esercitano nei confronti dei funzionari del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Segretariato mediatore dell'Unione europea i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono determinati dai regolamenti interni di tali Comitati e da quello del mediatore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 471.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 maggio 1995.

⁽³⁾ Parere espresso il 12 gennaio 1995.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 4. 5. 1994, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

REGOLAMENTO (EURATOM, CE) N. 1355/96 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti⁽⁴⁾,

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità⁽⁵⁾, ha palesato la necessità di procedere ad una modifica delle disposizioni di tale regolamento;

considerando che la Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom nelle migliori condizioni possibili e che, a tale scopo, bisogna completare le modalità secondo cui gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità;

considerando che le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adattate, se del caso, alle esigenze della normativa comunitaria; che la Commissione deve controllare tale adeguamento e, se del caso, fare delle proposte;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione del 13 novembre 1991 concernente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità⁽⁶⁾;

considerando che è necessario precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom;

considerando che è necessario migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie e l'informazione dell'autorità di bilancio;

considerando che le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione;

considerando che è opportuno migliorare il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri per quanto riguarda la sorveglianza dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle messe in questione a causa di frodi e irregolarità;

considerando che si ritiene opportuno introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso;

considerando che, per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Comunità le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati;

considerando che una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 2

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accer-

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 26 del 29. 1. 1993, pagg. 6 e 10 e GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU n. C 328 del 17. 12. 1991, pag. 1.

tato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.;

- b) dopo il paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1 bis. La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

1 ter. Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto, al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente alla denuncia di cui al primo comma.»

- 2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/130/CEE, Euratom sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla base delle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.»

- 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

- La denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi.
- Le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie.
- La denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6.

Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, i dati di cui al paragrafo 1.»

- 4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei PNL di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dai dazi doganali, dai prelievi agricoli, dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, dalle risorse IVA, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico, dalle altre entrate e se del caso dai contributi finanziari PNL.

Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sul PNL.»

- 5) All'articolo 6:

a) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.»

b) Il testo del paragrafo 2 è completato dalla seguente lettera:

«c) I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui alla lettera a). Qualora, successivamente, tali diritti

siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.»

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. a) A decorrere dal 1° luglio 1996, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 2, un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 2, lettera a).

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

b) Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 2, un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 2, lettera b).

Le modalità degli estratti mensili e trimestrali di cui al presente paragrafo, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. A decorrere dal 1° luglio 1996, nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 ECU.

A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:

- il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione);
- l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase;
- le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza);
- la descrizione succinta del meccanismo della frode;
- il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità;
- i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità;
- la fase della procedura, compresa la fase del recupero, con indicazione dell'accertamento, se è già stato effettuato;
- l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CEE)

n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (*);

- se del caso, gli Stati membri interessati;
- le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.

A sostegno di ogni comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero.

A tal fine gli Stati membri indicano, per ciascuno dei casi di cui al primo comma:

- il riferimento alla comunicazione iniziale,
- il saldo del trimestre precedente che rimane da recuperare,
- la data dell'accertamento,
- la data di iscrizione nella contabilità separata di cui al paragrafo 2, lettera b),
- gli importi recuperati durante il trimestre in questione,
- le rettifiche dell'imponibile (rettifiche/annullamenti) durante il trimestre in questione,
- gli importi considerati inesigibili,
- la fase della procedura amministrativa e giudiziaria,
- il saldo che rimane da recuperare alla fine del trimestre in questione.

Le modalità delle descrizioni di cui sopra, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20 del CCRP. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.

(*) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).»

6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Ogni Stato membro redige annualmente un conto riepilogativo dei dazi accertati riportati nella sua contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lo trasmette alla Commissione prima del 1° aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione. Ogni differenza tra l'importo globale del conto riepilogativo e la somma degli estratti mensili trasmessi dallo Stato membro da gennaio a dicembre dell'anno deve costituire oggetto di un commento. La Commissione verifica la concordanza del conto

riepilogativo con l'importo dei dazi messi a sua disposizione nel corso dell'anno; essa dispone del termine di due mesi, dopo aver ricevuto il conto riepilogativo, per comunicare, eventualmente, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

2. Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, il conto riepilogativo annuale di cui al paragrafo 1 non è più rettificato, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione, sia dallo Stato membro interessato.»

7) All'articolo 10, paragrafo 6:

a) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«— le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9 paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo.»

b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.»

8) All'articolo 10:

a) paragrafo 3, nono comma, il termine «uniforme» che si riferisce al tasso della risorsa complementare è soppresso;

b) al paragrafo 7, il termine «uniforme» che si riferisce al tasso considerato per il precedente esercizio è soppresso;

c) al paragrafo 8, dopo la prima frase è aggiunta la seguente:

«Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 6, primo comma.»

9) All'articolo 16:

a) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste costituiscono oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo e suppletivo all'esercizio in corso.»

b) è aggiunto il seguente comma:

«Per le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 8, l'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni.»

10) All'articolo 17, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dal 1° luglio 1996, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, è definito dalla Commissione previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di applicazione.

Entro il 30 giugno del medesimo esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6 paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

REGOLAMENTO (CE) N. 1356/96 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1996

riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'introduzione di regole comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di persone per via navigabile sul territorio della Comunità; che tali regole devono essere stabilite in modo da contribuire al completamento del mercato interno dei trasporti;

considerando che tale regime uniforme di accesso al mercato comprende anche l'introduzione della libera prestazione di servizi l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto che questi sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale deve essere fornita la prestazione;

considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri, esistono regimi divergenti tra Stati membri per il traffico internazionale e il transito per via navigabile in ragione di accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri e un nuovo Stato aderente; che, pertanto, è necessario stabilire regole comuni per assicurare il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti e, più in particolare, per evitare distorsioni della concorrenza e perturbazioni nell'organizzazione del mercato in questione;

considerando che tale azione è di esclusiva competenza della Comunità e che l'obiettivo ricercato potrà essere raggiunto solamente con la fissazione di norme uniformi ed obbligatorie,

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri e in transito attraverso questi.

Articolo 2

Qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare le operazioni di trasporto di cui all'articolo 1, senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità e dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

- sia stabilito in uno Stato membro secondo la legislazione di quest'ultimo,
- vi sia stabilito a effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile,
- utilizzi per tali operazioni di trasporto battelli per la navigazione interna immatricolati in uno Stato membro oppure, in mancanza di immatricolazione, muniti di un'attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro e
- ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o persone per via navigabile in uno Stato membro ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti esistenti per i vettori dei paesi terzi a titolo della convenzione modificata sulla navigazione del Reno (Convenzione di Mannheim), della convenzione sulla navigazione del Danubio (Convenzione di Belgrado), né i diritti che derivano da obblighi internazionali della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 19.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995, pag. 31), posizione comune del Consiglio del 29 gennaio 1996 (GU n. C 87 del 25. 3. 1996, pag. 53) e decisione del Parlamento europeo del 6 giugno 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

REGOLAMENTO (CE) N. 1357/96 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 1996

che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽²⁾ prevede il pagamento di premi per i bovini maschi e per le vacche nutrici, intesi a compensare i produttori delle conseguenze della riduzione del prezzo d'intervento all'epoca della riforma del settore;

considerando che il mercato delle carni bovine ha subito gravi perturbazioni per effetto delle preoccupazioni dei consumatori in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e che dovrebbero essere mobilitate ulteriori risorse per assicurare l'avvenire del settore; che, per consentire il rapido pagamento e ottenere l'effetto economico auspicato, tali risorse dovrebbero essere messe a disposizione per lo più sotto forma di pagamenti supplementari ai premi corrisposti per gli animali che hanno titolo nel 1995, se i dati necessari sono attualmente disponibili; che, tuttavia, i produttori dovrebbero avere titolo a tali supplementi soltanto se il numero di capi per i quali essi hanno titolo al premio nel 1996 non è inferiore rispetto al 1995;

considerando che i pagamenti in eccesso saranno compensati in base ai premi spettanti ai produttori per l'anno civile 1996, oppure, se ciò non è possibile, rimborsati all'autorità competente dello Stato membro interessato; che la somma di denaro eccedente relativa a tali pagamenti sarà ridistribuita agli aventi titolo i cui premi per il 1996 sono superiori a quelli percepiti nel 1995, proporzionalmente alla maggiorazione del loro diritto;

considerando che, a motivo della particolare struttura di produzione di uno Stato membro, i pagamenti supplementari ai produttori che ricevono i premi possono non risolvere i problemi di taluni produttori; che agli Stati

membri dovrebbe essere data la facoltà di effettuare i pagamenti a tali produttori, sia che siano finanziati dalla Comunità che quale aiuto nazionale; che la dotazione dei fondi finanziata dalla Comunità e messa a disposizione degli Stati membri per questo scopo dovrebbe riflettere la consistenza del proprio patrimonio bovino più colpito dalla crisi attuale, tenendo conto dei pagamenti effettuati ai sensi del presente regolamento; che lo Stato membro dovrebbe aver titolo a pagare un aiuto nazionale unicamente nel caso in cui l'autorizzazione non comporti un superamento della perdita di reddito stimata;

considerando che gli Stati membri, nei quali la struttura di produzione rende più opportuno un sistema di pagamento diverso da quello mediante l'aumento nei premi e/o ove ciò è necessario per ultimare tutti i pagamenti anteriormente al 15 ottobre, dovrebbero essere autorizzati, in deroga a quanto sopra, a distribuire la totalità dell'aiuto che sarebbe stato altrimenti da pagarsi mediante aumenti dei premi nonché l'importo di cui all'allegato agli allevatori di animali bovini sulla base di criteri obiettivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la concessione di un premio alla trasformazione per i vitelli maschi ritirati dalla produzione entro il decimo giorno di vita; che l'esperienza ha dimostrato che l'intervallo tra il momento in cui un vitello può essere prelevato dall'azienda e il termine prescritto per il ritiro alla produzione è estremamente breve; che è pertanto opportuno permettere alla Commissione di autorizzare, in determinate circostanze, un'estensione del limite di età suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 3, i produttori aventi diritto al premio speciale per bovini di cui all'articolo 4 b) del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali allevati nel 1995 hanno diritto ad un supplemento di 23 ECU per ciascun premio ricevuto. Tale supplemento è pagato, se possibile, congiuntamente al premio di cui all'articolo 4 b), paragrafo 6.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i produttori aventi diritto al premio per vacche nutrici di cui all'articolo 4 d) del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali allevati nel

⁽¹⁾ Parere reso il 21 giugno 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1).

1995 hanno diritto ad un supplemento di 27 ECU per ciascun premio ricevuto. Tale supplemento è pagato, se possibile, congiuntamente al premio di cui all'articolo 4 d), paragrafo 7.

3. Il diritto a ciascuno dei supplementi di cui ai paragrafi 1 e 2, ricevuto riguardo all'anno civile 1995, è subordinato al numero di animali per i quali è accertato nell'anno civile 1996 il diritto a premio.

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, all'atto del pagamento dei supplementi, gli aventi titolo siano informati che il diritto ai supplementi è subordinato alla condizione di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

1. Se il numero di animali per i quali è accertato il diritto a premio per l'anno civile 1996 è inferiore a quello per il quale sono stati pagati il produttore ha ricevuto i supplementi a norma dell'articolo 1, la parte di supplemento alla quale questi non aveva diritto e il premio spettantegli per l'anno civile 1996 in forza del regolamento (CEE) n. 805/68 sono compensati.

2. Se il produttore non presenta domanda di premio ai sensi del regolamento (CEE) n. 805/68 per l'anno civile 1996 o se i premi a cui egli ha diritto sono insufficienti per effettuare la compensazione di cui al paragrafo 1, egli è tenuto a rimborsare i supplementi pagati a norma dell'articolo 1 cui non aveva titolo.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di non esigere il rimborso di importi inferiori o pari a 20 ECU per produttore, purché la loro legislazione nazionale preveda analoghe norme di non recupero per simili circostanze.

Articolo 3

I produttori il cui diritto a premio per l'anno civile 1996 si riferisce ad un numero di capi superiore a quello per il quale sono stati pagati i premi per il 1995 possono fruire di ulteriori supplementi. Questi si effettuano unicamente:

- nella misura in cui siano stati rimborsati o recuperati i supplementi pagati ai produttori che non ne avevano titolo nello Stato membro interessato, e
- proporzionalmente al numero addizionale di premi ricevuti per l'anno civile 1996.

Articolo 4

Gli Stati membri possono:

- a) utilizzare gli importi indicati in allegato per effettuare pagamenti ai produttori nel settore delle carni bovine

alle prese con gravi problemi conseguenti alla situazione del mercato e non completamente risolti dai provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3, e

- b) entro il 1° luglio 1997 erogare aiuti di Stato a tali produttori, in aggiunta ai pagamenti di cui alla lettera a), a condizione che tali aiuti non comportino il superamento della perdita di reddito stimata. In nessun caso l'aiuto nazionale complessivo erogato da uno Stato membro può eccedere l'importo complessivo dell'aiuto concesso a questo Stato membro secondo il presente regolamento.

Articolo 5

In deroga agli articoli da 1 a 4, gli Stati membri possono concedere agli allevatori di bovini l'importo globale degli aiuti risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 4, lettera a), secondo criteri oggettivi, purché si eviti un indennizzo superiore alla perdita di introiti subita da tali allevatori e qualsiasi distorsione di concorrenza.

Articolo 6

Il tasso di conversione da applicare è il tasso agricolo valido il 1° gennaio 1996.

Articolo 7

Le misure introdotte dal presente regolamento, esclusi gli aiuti di Stato di cui all'articolo 4, si considerano interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾.

La Comunità finanzia la spesa sostenuta dagli Stati membri per i pagamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 4, lettera a) e all'articolo 5 soltanto se questi hanno luogo entro e non oltre il 15 ottobre 1996.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue: all'articolo 4 i), paragrafo 4 è aggiunto il seguente trattino:

- può, su richiesta debitamente motivata indicante idonee misure di controllo da attuarsi, autorizzare

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

uno Stato membro a pagare il premio di cui al paragrafo 1 per gli animali ritirati dalla produzione prima del superamento del ventesimo giorno di età.»

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Le modalità particolareggiate di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

ALLEGATO

Importi di cui all'articolo 4, lettera a)

	<i>Milioni di ECU</i>
Belgio	11,5
Danimarca	6,5
Germania	51,5
Grecia	1,0
Spagna	15,0
Francia	66,5
Irlanda	16,0
Italia	24,0
Lussemburgo	1,0
Paesi Bassi	17,0
Austria	6,0
Portogallo	3,0
Finlandia	3,0
Svezia	5,0
Regno unito	34,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1358/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1996

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantatreesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1124/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/96⁽⁶⁾ nonché dal regolamento (CE) n. 1124/96 della Commissione, del 21 giugno 1996, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosessantatreesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di

acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosessantatreesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- i) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 254,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
 - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 20 056 tonnellate,
 - alle quantità offerte ad un prezzo superiore o uguale a 242 ECU e inferiore o uguale a 250 ECU si applica un coefficiente pari al 3 % in Francia e al 50 % negli altri Stati membri, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93, e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 250 ECU si applica un coefficiente pari al 10 %;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 6. 7. 1996, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 23.

- ii) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68:
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 217,464 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcasse applicando il coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
 - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti che può essere accettata è fissata a 1 019 tonnellate.
- b) per la categoria C:
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 254,99 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,

- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 1 579 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore o uguale a 242 ECU e inferiore o uguale a 250 ECU si applica un coefficiente pari al 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 250 ECU si applica un coefficiente del 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1359/96 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1996****relativo all'esenzione per taluni Stati membri dell'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/85 della Commissione, del 2 luglio 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione ai fini dell'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di talune specie di ortofrutticoli⁽³⁾, ha previsto le informazioni che gli Stati membri debbono fornire alla Commissione per essere esentati, su loro richiesta, dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che tali informazioni debbono concernere la parte di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 commercializzati tramite organizzazioni di produttori riconosciute o la parte della produzione raccolta di questi prodotti sul territorio dello Stato membro in questione nel corso delle tre campagne precedenti;

considerando che queste informazioni sono state fornite dagli Stati membri; che le condizioni per l'esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 1852/85 ricorrono per taluni di essi e per certi prodotti per la campagna 1996/1997; che è opportuno pertanto esentare tali Stati membri,

che ne abbiano fatto domanda, dall'obbligo di procedere agli acquisti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti Stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 1996, e per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane, durante tutta la campagna 1996/1997:

Austria
Belgio
Danimarca
Germania
Finlandia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Svezia.

Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere durante il periodo d'estate di cui sopra.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1360/96 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 1123/93 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è necessario stabilire, per il settore delle carni ovine e caprine e per ciascun periodo annuo di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che l'importo degli aiuti suddetti, nonché il numero di capi ammessi a beneficiarne è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1123/93 della Commissione ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 40/96 ⁽⁴⁾; che per tener conto del nuovo fabbisogno giustificato dalle autorità nazionali, è opportuno adattare il regime di fornitura

di animali produttori delle specie ovina e caprina per tener conto della mutata situazione; che per rispettare il periodo dell'anno solare, è necessario sostituire l'allegato di tale regolamento a partire dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1123/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 114 dell'8. 5. 1993, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

ALLEGATO

*ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guiana di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità per anno solare

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1):		
	— animali maschi	15	530
	— animali femmine	15	205
0104 20 10	Riproduttori di razza pura della specie caprina (1):		
	— animali maschi	2	530
	— animali femmine	28	205

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura delle specie ovina originari della Comunità per anno solare

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1):		
	— animali maschi	5	530
	— animali femmine	10	205

PARTE 3

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità per anno solare

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1):		
	— animali maschi	15	530
	— animali femmine	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CBE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30).»

REGOLAMENTO (CE) N. 1361/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1996

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in determinati oli vegetali e che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento in oli vegetali delle isole Canarie per la campagna 1996/97;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 2257/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/95 ⁽⁵⁾, ha stabilito, per la campagna 1995/96, il bilancio previsionale di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera; che è quindi necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1996/97, modificando di conseguenza il regolamento succitato;

considerando che i bilanci suddetti sono stabiliti in base al fabbisogno giustificato del consumo o rispettivamente dell'industria di trasformazione, comunicato dalle competenti autorità nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1996/97, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono i seguenti:

(in t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto olio d'oliva)	35 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 24 500 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del confezionamento.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2257/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna 1996/97, i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera in taluni oli vegetali che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono i seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 28.

<i>(in t)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto olio d'oliva)	3 000*

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/96 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1996****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 1 215 t di latte in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 1838/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** El Salvador.
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** SNF, División Asistencia Alimentaria, Casa Presidencial, Barrio San Jacinto, Avenida Los Diplomáticos, San Salvador (El Salvador). Tel.: (503-2) 71 02 28/32/42, telefax: 71 02 58 (all'attenzione di Licenciados Carolina Ramírez / Oscar Toledo).
5. **Luogo o paese di destinazione (4):** El Salvador.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (5) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale:** 1 090 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Acajutla.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** 26. 8 — 8. 9. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 29. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 7. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 8. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: 9 — 22. 9. 1996.
 - c) data limite per la fornitura: 13. 10. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (9):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (10):** restituzione applicabile il 2. 7. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1070/96 (GU n. L 141 del 14. 6. 1996, pag. 15).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 961/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telefax: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Guatemala.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale:** 125 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** WFP warehouse in Santo Tomás de Castilla.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** 19. 8 — 1. 9. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 22. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 29. 7. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 8. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: 2 — 15. 9. 1996.
 - c) data limite per la fornitura: 7. 10. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 2. 7. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1070/96 della Commissione (GU n. L 141 del 14. 6. 1996, pag. 15).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33 (vedi Costa Rica).
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente;
 - lotto B: il certificato veterinario deve indicare la temperatura e la durata del trattamento a temperatura ultra elevata (UHT: 110 °C/228" o 114 °C/130" o 120 °C/60" o 140 °C/25"), la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per asperione, nonché la data di scadenza per il consumo.
- (⁷) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. B. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁸) I sacchi sono impilati, su palette di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:
- 4 vie, non reversibili, con alette;
 - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
 - tavolato inferiore costituito di 3 assi (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
 - 3 traverse (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
 - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm;
- Il carico di ogni palette (max. 1 050 kg) è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron. Il tutto è legato in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe 15 mm e munite di fibbie di plastica. La protezione dei sacchi è rinforzata con cartone o legno, inserito tra i sacchi e le fascette.
- (⁹) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni. Ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 20 tonnellate.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1363/96 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	73,4		508	115,8
	060	80,2		512	84,8
	064	70,8		524	64,6
	066	60,1		528	88,1
	068	62,3		624	86,5
	204	86,8		728	107,3
	208	44,0		800	78,0
	212	97,5		804	81,8
	624	95,8		999	84,0
	999	74,5		0808 20 47	039
ex 0707 00 25	052	75,7		052	138,2
	053	156,2		064	72,5
	060	61,0		388	100,0
	066	53,8		400	70,4
	068	69,1		512	96,1
	204	144,3		528	138,0
	624	87,1		624	79,0
	999	92,5		728	115,4
				800	55,8
				804	73,0
0709 90 77	052	65,9		999	94,8
	204	77,5	0809 10 40	052	144,4
	412	54,2		061	51,3
	624	151,9		064	98,2
	999	87,4		400	338,0
0805 30 30	052	130,3		999	158,0
	204	88,8	0809 20 49	052	182,0
	220	74,0		061	182,0
	388	71,9		064	137,1
	400	68,2		066	73,7
	512	54,8		068	121,6
	520	66,5		400	197,7
	524	61,1		600	94,9
	528	67,8		616	85,2
	600	96,5		624	182,8
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	624	48,9	0809 30 31, 0809 30 39	676	166,2
	999	75,3		999	142,3
				052	63,1
				220	121,8
				624	106,8
				999	97,2
				052	73,2
				064	64,4
				066	84,9
				068	61,2
			400	143,5	
			624	217,2	
			676	68,6	
			999	101,9	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1996

concernente l'immissione in commercio di cicoria maschio sterile (*Cichorium intybus* L.) geneticamente modificata con tolleranza parziale all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, con gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE, è stata istituita una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati;

considerando che alle autorità competenti di uno Stato membro (i Paesi Bassi) è stata presentata una notifica relativa all'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che l'autorità competente dei Paesi Bassi ha in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole; che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni al fascicolo in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione è tenuta a prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato le obiezioni sollevate alla luce del campo di applicazione della direttiva 90/220/CEE e le informazioni contenute nel fascicolo, è giunta alle seguenti conclusioni:

- non c'è motivo di ritenere che vi saranno effetti negativi dal trasporto del gene bar nelle popolazioni della cicoria selvatica, visto che un tale trasporto comporterebbe vantaggi di tipo concorrenziale o selettivo per le popolazioni selvatiche solamente se il glufosinato-ammonio fosse l'unico mezzo di intervento su tali popolazioni, mentre ne esistono altri;
- l'autorizzazione all'immissione in commercio non deve comprendere il suo utilizzo per l'alimentazione umana o animale dal momento che la notifica presentata non riguarda questi aspetti;
- non vi sono motivi di sicurezza che giustifichino l'indicazione, sull'etichetta, che il prodotto è stato ottenuto con tecniche di modificazione genetica;
- dal momento che 50 % dei semi ibridi presentano una tolleranza all'erbicida, l'etichetta dovrebbe indicare che il prodotto può presentare una certa tolleranza al glufosinato-ammonio, in modo che gli agricoltori siano consapevoli che le piante spontanee non sono ricettive nei confronti del glufosinato-ammonio;

considerando che l'autorizzazione di erbicidi chimici applicati alle piante e la valutazione dell'impatto della loro utilizzazione sulla salute umana e sull'ambiente sono disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.

15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/12/CE della Commissione ⁽²⁾, e non dalla direttiva 90/220/CEE;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 90/220/CEE prevedono misure di tutela supplementari qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le altre disposizioni legislative comunitarie e conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità dei Paesi Bassi autorizzano l'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato dalla Bejo-Zaden BV (rif. C/NL/94/25), conformemente all'articolo 13 della direttiva 90/220/CEE.

Il prodotto consiste di semi e piante derivati da linee di cicoria (*Cichorium intybus* L. subspecies *radicchio rosso*) (RM3-3, RM3-4 e RM3-6), trasformate con l'impiego di ti-plasmide disattivato di *Agrobacterium tumefaciens* disattivato contenente tra gli estremi del T-DNA quanto segue:

i) il gene barnase di *Bacillus amyloliquefaciens* (una ribonucleasi) sottoposto alla regolazione del promotore PTA29 di *Nicotiana tabacum* e del terminatore del gene nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*;

ii) il gene bar di *Streptomyces hygrosopicus* (una fosfotricinacetiltransferasi), sottoposto alla regolazione del promotore PSsuAra-tp di *Arabidopsis thaliana* e del terminatore del gene 7 TL-DNA di *Agrobacterium tumefaciens*;

iii) il gene neo di *Escherichia coli* (una neomicina-fosfo-transferasi II), sottoposto alla regolazione del promotore del gene nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens* e del terminatore del gene octapina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*.

2. La presente autorizzazione si applica a tutta la discendenza derivata da incroci di questo prodotto con qualsiasi cicoria prodotta in maniera tradizionale.

3. La presente autorizzazione comprende l'uso del prodotto a scopi riproduttivi.

4. Fatte salve le etichettature previste da altre normative comunitarie, l'etichetta di ciascun imballaggio di semi deve indicare che il prodotto:

- deve essere utilizzato solo a scopi riproduttivi;
- manifesta un'aumentata tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Mauritania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Mauritania per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione della Mauritania in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il «Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime — Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches — Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM — CNROP — DVIS)» autorità competente in Mauritania, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento o del peschereccio congelatore di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti o di pescherecci congelatori riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del MPEM — CNROP — DVIS alla Commissione; che il MPEM — CNROP — DVIS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il MPEM — CNROP — DVIS ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/

CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti e dei pescherecci congelatori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime — Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches — Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM — CNROP — DVIS)» è l'autorità competente in Mauritania per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dalla Mauritania devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti o da pescherecci congelatori riconosciuti menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Mauritania» e il numero di riconoscimento dello stabilimento o del peschereccio congelatore di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1) è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime — Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches — Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM — CNROP — DVIS)», nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Mauritania e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: MAURITANIA

Autorità competente: «MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME — CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES OCÉANOGRAPHIQUES ET DES PÊCHES — DÉPARTEMENT VALORISATION ET INSPECTION SANITAIRE (MPEM — CNROP — DVIS)»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: — della pesca o dell'acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico):
— stato (2) e tipo di trattamento:
Numero di codice (eventuale):.....
Tipo d'imballaggio:
Numero di colli:
Peso netto:
Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) o del(dei) peschereccio(i) riconosciuto(i) dal MPEM — CNROP — DVIS per l'esportazione verso la Comunità europea:
.....
.....
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti
da:
(Luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:
.....
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:
.....

(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:


- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale) (*)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (*)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

1) ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Indirizzo
01.001	MAURAL ⁽¹⁾	NOUAKCHOTT
01.002	SPPAM	NOUAKCHOTT
01.003	SOCIMAR	NOUAKCHOTT
01.004	SODIAP	NOUAKCHOTT
01.005	É ^s KALDE FRÈRES	NOUAKCHOTT
01.006	MAURIEX	NOUAKCHOTT
02.001	SOPAC	NOUADHIBOU
02.002	SMEF	NOUADHIBOU

⁽¹⁾ Esportazione di pesci interi esclusivamente.

2) ELENCO DEI PESCHERECCI CONGELATORI

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore	
421	CAP 1	CAP	NOUADHIBOU
555	TICHIT 3	É ^s CHERIF HAMAHALLAH	NOUADHIBOU
574	BURMAPÊCHE 1	BURMA PÊCHE	NOUADHIBOU
575	BURMAPÊCHE 5	BURMA PÊCHE	NOUADHIBOU
591	RAJA 2	SOMAPÊCHE RAJA	NOUADHIBOU
596	CIPA 1	CIPA	NOUADHIBOU
598	CIPA 2	CIPA	NOUADHIBOU
602	ARPECO 1	ARPECO	NOUADHIBOU
604	ANAJIM	M L O LOULEIDA	NOUADHIBOU
614	SIPÊCHE 1	SIPÊCHE	NOUADHIBOU
617	AL VALAH	COPAM SA	NOUADHIBOU
618	ZAID	COPAM SA	NOUADHIBOU
619	CHOR	COPAM SA	NOUADHIBOU
624	ARPECO 5	ARPECO	NOUADHIBOU
626	ERRACHID 1	MIZANE SA	NOUADHIBOU
630	MFC 1	MFC	NOUADHIBOU
631	MFC 2	MFC	NOUADHIBOU
632	MESSOUD 1	MIZANE SA	NOUADHIBOU
633	TICHIT 5	É ^s CHERIF HAMAHALLAH	NOUADHIBOU
638	RABIH WASSALAM	SP SA	NOUADHIBOU
642	BARAKAT 1	BARAKAT	NOUADHIBOU
646	RAJA 1	SOMAPÊCHE RAJA	NOUADHIBOU
650	ARPECO 3	ARPECO	NOUADHIBOU
652	ISMAIL 2	SID'AHMED OULD BNEIJARA	NOUADHIBOU
654	TICHIT 6	É ^s CHERIF HAMAHALLAH	NOUADHIBOU
655	MOURABITOUNE 1	MAUSOV SEM	NOUADHIBOU
656	MOURABITOUNE 2	MAUSOV SEM	NOUADHIBOU
657	MOURABITOUNE 3	MAUSOV SEM	NOUADHIBOU

Numero di riconoscimento	Nome	Nome dell'armatore	
658	BURMAPÊCHE 3	BURMA PÊCHE	NOUADHIBOU
660	ENNAJAH 3	MAURIPECO	NOUADHIBOU
661	ENNAJAH 2	MAURIPECO	NOUADHIBOU
683	YOUNESS 1	MD CHEIKH OULD DIDDA	NOUADHIBOU
692	N°TID 1	AHMED O MOGUEYA	NOUADHIBOU
693	N°TID 2	AHMED O MOGUEYA	NOUADHIBOU
699	MACIPEC 1	SCORE	NOUADHIBOU
708	CPMC 4	COPEMAC	NOUADHIBOU
710	CPMC 6	COPEMAC	NOUADHIBOU
779	SAID 1	MD LEMINE OULD ADMED SAL.	NOUADHIBOU

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che modifica la decisione 96/293/CE relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari della Mauritania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19,

considerando che la conoscenza di gravi difetti in materia d'igiene e controlli dei prodotti della pesca in Mauritania ha portato la Commissione ad adottare la decisione 96/293/CE⁽²⁾, per sospendere le importazioni di tali prodotti in provenienza dalla Mauritania;

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata recentemente in Mauritania al fine di valutare le misure adottate dalle autorità della Mauritania, che secondo il rapporto di questa missione è necessario mantenere le misure adottate nei confronti dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e gasteropodi marini presentati in qualsiasi forma;

considerando che è pertanto necessario modificare la decisione 96/293/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo primo della decisione 96/293/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo primo

Gli Stati membri vietano l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, originari della Mauritania».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1996

concernente una deroga alle disposizioni dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3 stabilisce che, previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'allegato III, relativo alle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

considerando che tali deroghe devono essere compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti all'allegato III;

considerando che l'allegato III, punto 6.3 stabilisce che il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano;

considerando che se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05) e che la correzione deve essere ben tollerata;

considerando che il punto 6.3 specifica inoltre che la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia;

considerando che in conformità del punto 6.3 dell'allegato III la potenza massima consentita delle lenti per i conducenti del gruppo 2 non deve superare più o meno 4 diottrie, in particolare per via della distorsione del campo visivo che si verifica nel caso in cui vengono impiegate

lenti di maggiore potenza; che, tuttavia, l'applicazione delle tecniche e dei materiali moderni ha reso possibile la produzione di lenti di potenza fino a più o meno 8 diottrie senza che si verifichi la suddetta distorsione;

considerando, pertanto, che a seguito della richiesta di numerosi Stati membri, la Commissione ritiene che gli sviluppi della scienza medica giustifichino una deroga alle disposizioni del punto 6.3 dell'allegato III della direttiva relativamente al numero di diottrie delle lenti per i conducenti del gruppo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri consentono un valore di più o meno 8 diottrie anziché di più o meno 4 diottrie qualora l'acutezza visiva minima di 0,8 e 0,5 sia ottenuta mediante lenti correttive.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Articolo 3*La decisione entra in vigore tre giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1.